

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2928 del 10/06/2021
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/04 - IMPRESA INDIVIDUALE SATURI MASSIMO - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE, PER USO IRRIGUO, E PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA MOBILE - TORRENTE ARDA - COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOC. CHIAROMANTELLLO - PROC. PC21A0004 - SINADOC 3382/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3030 del 10/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dieci GIUGNO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/04 – IMPRESA INDIVIDUALE SATURI MASSIMO - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE, PER USO IRRIGUO, E PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA MOBILE - TORRENTE ARDA - COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOC. CHIAROMANTELLLO - PROC. PC21A0004 – SINADOC 3382/2021

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il P.T.C.P. approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che in data 25/11/2019 (prot. ARPAE n. 180737 in pari data) il sig. Satri Massimo, C.F.: STR MSM 67M05 D061I, titolare dell'omonima impresa individuale, ha presentato a questo Servizio istanza di concessione, successivamente integrata con nota pervenuta il 12/02/2021 e assunta al prot. ARPAE con il n. 22436, per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali da T. Arda (sponda sinistra) mediante opere mobili (procedimento PC21A0004) con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Loc. Chiaromantello;
- ubicazione del prelievo: foglio 16 fronte mappale 20, su terreni di proprietà demaniale, coordinate UTM 32 x: 572239; y: 4978105;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 30 l/s;
- volume d'acqua complessivamente richiesto pari a 30.000 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al

procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 57 del 3/03/2021 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACCERTATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;
- che la derivazione non ricade entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000;
- che la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del T. Arda per un tratto di lunghezza di 20 m circa, con occupazione stagionale e temporanea;

DATO INOLTRE ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo" e che l'importo del canone annuo per la derivazione dell'acqua riferito al 2021, visto il volume richiesto, corrisponde a **102,41 €**;
- che, per l'esercizio della derivazione, la condotta di adduzione occupa l'area demaniale con un attraversamento mobile e stagionale di circa 20 m di lunghezza;
- che l'occupazione del suolo demaniale è temporaneo in quanto legato al solo periodo irriguo e che, pertanto, l'importo del canone annuo dovuto è determinato nella sua quota minima di **127,64 €**;
- la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;
- che, pertanto, l'importo del canone annuale dovuto per l'anno 2021 ammonta a **145,86 €** (pari a 7 ratei mensili del canone complessivo 2021 pari a **250,05 €**);

PRECISATO che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'attraversamento dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004).

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi:

- dalla Provincia di Piacenza con nota del 17/02/2021, assunta al prot. ARPAE n. 26157 in data 18/02/2021;
- dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 15/04/2021 assunta al prot. ARPAE n. 58081 in pari data, nella quale è contenuta la seguente prescrizione: "*la concessione in oggetto deve intendersi integrativa e non sostitutiva della dotazione irrigua alla quale l'azienda è vincolata*";
- dal Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile Piacenza - Regione Emilia-Romagna con nota del 28/04/2021, assunta al prot. ARPAE n. 66571 in pari data, contenente la seguente prescrizione: "*il prelievo dovrà essere effettuato con pompa*

mobile che dovrà sempre essere rimossa non appena ultimato l'utilizzo, ogni qual volta non risulti in funzione";

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,19 m³/s nel periodo estivo e 0,31 m³/s nel periodo invernale;

RITENUTO che il volume (30.000 m³) e la portata massima di derivazione (30 l/s) richiesti, sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;
- ha versato in data 3/06/2021 la somma pari a 250,05 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC21A0004, riguardante, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del R.R. 41/2001 e dell'art 20 comma 8 della L.R. 7/2004, sia la derivazione di acqua pubblica superficiale sia la occupazione di area demaniale con condotta mobile;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del

Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di rilasciare** all'Impresa Individuale Saturi Massimo, C.F.: STR MSM 67M05 D061I, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale e per l'occupazione di aree demaniali tramite condotta mobile, codice pratica PC21A0004, ai sensi del R.R. 41/2001 e della LR 7/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Loc. Chiaromantello;
- ubicazione del prelievo: foglio 16 fronte mappale 20, su terreni di proprietà demaniale, UTM 32 x: 572239; y: 4978105;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 30 l/s;
- volume d'acqua complessivamente richiesto pari a 30.000 m³/anno;
- corpo idrico interessato: T. Arda 011400000000 8 ER;
- occupazione stagionale con condotta mobile di aree demaniali identificate al foglio 16 fronte mappale 20 del NCT del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC);

2. **di stabilire** che la concessione ha validità **fino al 30/06/2031**;

3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 7/06/2021;

4. **di dare atto** che:

- a) il canone dovuto per l'anno 2021 è stato versato, in ragione di 7 ratei mensili;

b) la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,05 euro è stata versata;

5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

6. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;

9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali e per l'occupazione temporanea di aree demaniali con condotta mobile, rilasciata all'Impresa Individuale Saturi Massimo, C.F.: STR SM 67M05 D061I (codice pratica PC21A0004) .

Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'attraversamento dell'area demaniale con la condotta di adduzione (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DELL'OCCUPAZIONE DI

TERRENI DEMANIALI

1. L'opera di presa è costituita da una pompa mobile azionata da trattrice agricola con un tubo di pescaggio di 150 mm di diametro; l'acqua derivata viene inviata all'impianto di irrigazione sotterraneo tramite una condotta posizionata in parte su area demaniale.
2. Il punto di presa è sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località Chiaromantello su terreno demaniale censito al detto comune, coordinate UTM 32 x: 572239; y: 4978105.
3. L'occupazione temporanea di aree demaniali avviene con condotta mobile di 120 mm di diametro, lunga 50 m, di cui 20 m in attraversamento del demanio fluviale del T. Arda in un tratto identificato al fg. n. 16 antistante map. n.r 21 del NCT del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo di 9,3538 Ha di cui al Fg. 14 ai mapp. 13, 14, 51, 54, 148 e 151 e al Fg. 16 ai mapp. 20, 21 e 22 del N.C.T. del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC);
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 30 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 30.000 m³ /anno;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico T. Arda, sponda sinistra cod. 011400000000 8

ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone determinato per l'annualità 2021 ammonta a euro **250,05** e si articola in due componenti, una relativa al volume d'acqua prelevato (122,41 €) e l'altra costituita dal canone minimo dovuto per l'occupazione demaniale (127,64 €).
2. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
3. Il Concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).
6. Il concessionario, qualora il misuratore, installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la componente del canone relativa alla quota parte di risorsa idrica, anticipatamente versata per i volumi non prelevati, venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale ammontante a complessivi 250,05 € viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2031**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non

abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il Concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il Concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso e comunque in ogni caso la sospensione sia necessaria per il mantenimento del Deflusso minimo vitale (DMV).

5. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale, a valle del punto di prelievo pari a 0,19 m³/s nel periodo estivo e 0,31 m³/s nel periodo invernale. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Prescrizioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza - *"la concessione in oggetto deve intendersi integrativa e non sostitutiva della dotazione irrigua alla quale l'azienda è vincolata".*

11. Prescrizioni dell'Autorità idraulica - *"il prelievo dovrà essere effettuato con pompa mobile che dovrà sempre essere rimossa non appena ultimato l'utilizzo, ogni qual volta non risulti in funzione"*

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Satrio Massimo, C.F.: STR MSM 67M05 D061I, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il 7/06/2021 firmato per accettazione dal Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.